



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 4 settembre 2015 n.141**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184;*

- *considerata la finalità collettiva di tutelare l'attività agricola ed in particolare la coltivazione dei terreni, anche al fine della salvaguardia del territorio;*
- *considerata la straordinaria necessità e urgenza di provvedere tempestivamente e adeguatamente alle difficoltà di reperimento di personale da parte degli operatori agricoli, stante l'approssimarsi della stagione della raccolta di uva e olive;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 25 agosto 2015;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO FAVORE DI OPERATORI AGRICOLI**

### **Art. 1**

1. L'autorizzazione rilasciata ad imprese forensi dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 "Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori" e sue successive modifiche e/o integrazioni per svolgere attività a favore di operatori agricoli di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura" e a favore di operatori agricoli non professionali con codice operatore economico, ad integrazione delle disposizioni di cui sopra, può avere una durata massima di 50 giornate all'anno frazionabili, per un massimo di 20 lavoratori per ogni giornata, utilizzabile contemporaneamente anche presso diversi operatori.

2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'impresa forense e l'impresa agricola sammarinese hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato del Lavoro l'attivazione e l'eventuale interruzione del permesso per l'operatore forense e l'eventuale dislocazione dei lavoratori.

3. Lo svolgimento dell'attività in modo non conforme a quanto previsto al comma precedente, configura l'ipotesi di applicazione della normativa in materia di lavoro irregolare.

## **Art. 2**

1. Al fine di favorire la coltivazione dei terreni e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente e quindi promuovere l'attività agricola, all'articolo 7 del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n. 62 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Si configura come solidarietà familiare anche ogni attività svolta da parte di parenti in linea retta e di parenti ed affini di secondo grado a supporto occasionale di operatori agricoli professionali e non professionali con o senza codice operatore economico e di privati. Le attività di cui al presente comma e al superiore comma 5 non sono soggette alla comunicazione preventiva di cui al comma 2 del presente articolo.”.

2. E' consentita la raccolta di uva e olive svolta con l'ausilio di parenti e amici residenti in territorio di operatori agricoli non professionali con o senza codice operatore economico e di privati senza corresponsione di alcun compenso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 settembre 2015/1715 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Andrea Belluzzi – Roberto Venturini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Gian Carlo Venturini*